

REPUBBLI

Prot. N° 0002299
in Arrivo del 12-03-2012
Categoria 5 Classe 1

IONE

27

G.GENERALE

2671/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI FOGGIA

SEZIONE 27

UDIENZA DEL

06/02/2012

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PETTI	CIRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MERRA	VITO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GALANTINO	MICHELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

40/27/12

PRONUNCIATA IL:

06 FEB. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 FEB. 2012

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2671/09 depositato il 26/10/2009
- avverso la sentenza n° 181/04/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FOGGIA proposto dall'ufficio: COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

controparte:

AGRICOLA S.A.S DI MARTINELLI FRANCESCO E C.
C DA PALAZZO D'ASCOLI 71022 ASCOLI SATRIANO FG

difeso da:


ADAMO AVV. GIUSEPPE
VIA D'ADDUZIO, 3 71100 FOGGIA FG

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1135/2005 I.C.I. 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1135/2005 I.C.I. 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1135/2005 I.C.I. 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1135/2005 I.C.I. 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2594/2005 I.C.I. 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2594/2005 I.C.I. 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2594/2005 I.C.I. 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2594/2005 I.C.I. 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2640/2005 I.C.I. 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2640/2005 I.C.I. 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2640/2005 I.C.I. 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2640/2005 I.C.I. 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 931/2005 I.C.I. 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 931/2005 I.C.I. 2000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 931/2005 I.C.I. 2001

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO

(Sig. Antonio SERENO)



Per copia autentica dell'originale
Foggia, li 08-03-2012
IL SEGRETARIO



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 931/2005 I.C.I. 2002

SEZIONE

N° 27

REG.GENERALE

N° 2671/09

UDIENZA DEL

06/02/2012

ore 09:00



FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Il Comune di Ascoli Satriano notificava in data 29/12/2005, alla società Agricola di Martinelli Gerardo & C. sas. distinti avvisi di accertamento ICI per gli anni 1999 – 2000 – 2001 – 2002, liquidando rispettivamente le somme di Euro 2.507,96, Euro 2.160,62, Euro 2.159,11 e di Euro 2.166,87, in quanto assoggettava ad ICI una superficie di mq. 14.845 in zona C/3 compresa nel Programma di Fabbricazione assegnando un valore di Lire 20.428 al mq.

Avverso gli avvisi di accertamento, la società presentava rituale ricorso cumulativo, sosteneva la violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 per carenza di motivazione e omessa allegazione degli atti citati, lamentava l'infondatezza del valore attribuito, chiedeva l'annullamento degli avvisi.

Il Comune si costituiva e chiedeva la inammissibilità del ricorso cumulativo; nel merito insisteva sulla tassazione in quanto – trattandosi di area edificabile – la stessa era comunque tassabile.

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sezione quarta, con decisione n. 181/4/08 del 25/11/2008, accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza il Comune di Ascoli Satriano, proponeva appello, con il quale censurava la sentenza impugnata per carenza di motivazione, nel merito, sosteneva la natura edificabile del terreno, pertanto insisteva nella pretesa. Condannare la parte appellata alle spese di giudizio.

Resisteva la società che difesa e rappresentata dallo studio associato Adamo, si costituiva e depositava proprie controdeduzioni con appello incidentale, con le quali riproponeva le stesse doglianze già espresse in prime cure.

La causa è decisa all'udienza del 06 febbraio 2012 che si svolge come da separato verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune censura la sentenza affetta da motivazione carente ed illogicità, riportandosi acriticamente a ripetere quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica. Nel merito, insiste nel ritenere validi gli avvisi notificati, in quanto, sufficientemente motivati.

L'appello merita rigetto.

Il primo giudice ha ritenuto che il terreno in questione fosse esente da ICI, per mancanza del presupposto di una effettiva utilizzazione edificatoria dello stesso. Poiché, dopo l'esame del certificato di destinazione urbanistica, depositato in udienza, qualche giorno prima della trattazione è stato possibile prendere coscienza dell'area.

In sostanza, il terreno di mq. 14.485, è ricadente in Zona omogenea C3 del P. di Fabbricabilità, completamente inedita e non urbanizzata, con destinazione a edilizia estensiva residenziale, utilizzabile per mq. 6.800 a parcheggi pubblici di rispetto, mentre, la restante parte di mq. 8.045 è vincolata ad area ferroviaria di rispetto ferroviario. Il certificato, specifica, inoltre, che il terreno è compreso nell' Area a pericolosità geomorfologica, media e moderata ed area a rischio medio.



Per tali motivi, per mancanza del presupposto di una effettiva utilizzazione edificatoria, il terreno deve continuare ad essere assoggettato al solo valore agricolo. (Cass. SS.UU. sentenza n. 25506/2006)

Inoltre, a parere di questo collegio, gli avvisi di accertamento sono carenti, privi di motivazione, in quanto non indicano né, tantomeno, portano in allegato elementi di confronto che hanno portato il Comune a ritenere un valore di £. 20.424 al mq.. A tale, proposito, giova ricordare che l'atto impositivo rappresenta la conclusione di un procedimento amministrativo, in cui si esprime una pretesa legittima, purché nella motivazione siano chiari i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sono posti a base della pretesa, e quindi, garantire un diritto di difesa adeguato.


Per tutto quanto sopra esposto, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, il Collegio rigetta l'appello. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Condanna il Comune di Ascoli Satriano al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 700,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori costituiti.

Foggia, li 06/02/2012.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
SEZIONE STACCATA
DI FOGGIA**

Rilascio copia autentica ai sensi dell'art. 18
DPR 20/12/2000 N. 445

E' copia conforme all'originale depositato
agli atti dello scrivente Ufficio; si compone
di numero 4 pagine compresa la presente,

Foggia, **08 MAR. 2012** IL SEGRETARIO

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Sig. Antonio SERENO)

